

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 1514, 29 e 881-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE CREPELLANI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sul servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi (N. 1514)

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio
di concerto col Ministro degli Affari Esteri
col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro della Difesa
col Ministro della Pubblica Istruzione
col Ministro dei Lavori Pubblici
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
col Ministro dei Trasporti
col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
col Ministro del Commercio con l'Estero
col Ministro delle Partecipazioni Statali
e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1961

Estensione del servizio metrico ai contatori elettrici e trasformatori di misura e istituzione di un laboratorio di misure elettriche presso l'Ufficio metrico centrale di Roma (N. 29)

d'iniziativa del senatore SPEZZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1958

E

Verifica quadriennale dei misuratori di gas (N. 881)

d'iniziativa dei senatori MONTAGNANI MARELLI, ROASIO, PESSI, BERTOLI,
MAMMUCARI, GRAMEGNA, CARUSO, SCOTTI e GOMBI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 3 settembre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1514 ha lo scopo di avvicinare la disciplina dei servizi metrici ai profondi mutamenti sociali intervenuti dal 1890 (data di emanazione del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, ancora in vigore senza sostanziali modificazioni) ed alla ripercussione che il più recente progresso della tecnica ha portato nel campo della fabbricazione, della diffusione, della varietà delle forme e dell'ampiezza dell'uso di strumenti metrici, nonchè nel campo della organizzazione commerciale, con la vendita di merci in involucri preconfezionati o in recipienti chiusi.

Già parziali tentativi di supplire alle deficienze della legge vigente si erano avuti con la presentazione dei disegni di legge, dei quali in questa sede pure ci occupiamo, n. 29 d'iniziativa del senatore Spezzano in data 11 luglio 1958, riproduzione del disegno di legge n. 2152 dallo stesso senatore presentato il 25 settembre 1957 e decaduto per l'anticipato scioglimento del Senato, che prevedeva « l'estensione dal servizio metrico ai contatori elettrici e trasformatori di misura e l'istituzione di un laboratorio di misure elettriche presso l'Ufficio metrico centrale di Roma », e n. 881 d'iniziativa dei senatori Montagnani Marelli ed altri, presentato il 18 dicembre 1959 diretto ad istituire la « verifica quadriennale dei misuratori di gas ».

Il testo governativo che è al nostro esame, anzichè limitarsi a portare modifiche e aggiunte al regio decreto 23 agosto 1890, numero 7088, ha preferito rielaborare *ex-novo* tutta la materia, ferma restando, come base, l'adozione del sistema metrico decimale, al quale, oltre tutto, siamo vincolati in forza di convenzioni internazionali.

Il disegno di legge 1514 assorbe, quindi, i disegni di legge n. 29 e n. 881, dei quali terremo conto solo nei punti in cui differiscono dal testo governativo.

Il disegno di legge n. 1514 è suddiviso in capi, secondo la connessione delle norme ai singoli argomenti che vengono disciplinati. Strutturalmente, esso si articola in tre parti: la prima riguarda la parte più propriamente normativa (articoli 1-44) sotto i di-

versi aspetti che essa comporta: precettivo, tributario, penale;

la seconda riflette l'ordinamento dei servizi e del personale preposto. Si era pensato, in un primo tempo, di stralciare questa parte (articoli 45-57) per formarne oggetto di un testo legislativo autonomo o di un aspetto particolare del previsto riordinamento di tutto l'apparato burocratico dello Stato, ma un più attento esame ha rilevato la stretta connessione tra il nuovo ordinamento della materia e gli organi preposti alla sua attuazione, per cui la disciplina di merito correrebbe pericolo di restare inosservata senza la contemporanea costituzione degli strumenti diretti ad assicurarne il rispetto;

la terza contempla le disposizioni dirette ad agevolare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento della materia, nonchè quelle disposizioni finali che, sull'acquisizione di nuovi e più completi elementi tecnici, sono destinate a coprire l'intera area della tutela della buona fede nei rapporti economici fondati sull'impiego di strumenti metrici.

Il capo I (articoli 1-9) contiene le disposizioni generali e, pur lasciando sostanzialmente invariate le norme relative alle unità del sistema metrico decimale e le relative definizioni, realizza una più rigorosa nomenclatura ed elimina quei dubbi che, in sede di applicazione giurisdizionale delle predette norme, si erano appalesati.

In particolare, riconferma il principio che ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, sia essa verbale che per scrittura privata o pubblica, deve farsi in unità legali e la misura di tali quantità deve essere eseguita con strumenti legali.

A questo punto (articolo 9) il disegno di legge introduce la speciale disciplina per la vendita di prodotti e mercanzie che, secondo gli usi largamente invalsi specialmente nei grandi magazzini di smercio, vengono offerti al pubblico in pacchi preconfezionati o in recipienti chiusi per quantità determinate.

La 9ª Commissione ha ritenuto, al riguardo, di dovere accentuare le cautele per una più energica tutela della buona fede degli acquirenti, in un settore dove più facile po-

trebbe essere l'inclinazione a defraudare il diritto del compratore.

Il capo II prescrive l'obbligo della verifica prima e di quella periodica per gli strumenti e le apparecchiature comunque destinati a influire in un rapporto con terzi.

« Si è tenuto conto — afferma la relazione che accompagna il disegno di legge — dei nuovi sistemi produttivi diretti al confezionamento in fabbrica delle merci, specie alimentari, e della affermazione sempre maggiore che la vendita di prodotti impaccati, come sopra è già stato accennato, è venuto assumendo in questi ultimi tempi. E, pertanto, gli obblighi fondamentali della verifica prima degli strumenti metrici e delle successive verificazioni periodiche sono stati ampliati ».

Sono, pertanto, soggetti alla verifica prima tutti gli strumenti ed apparecchiature di natura anche complessa destinati alla predeterminazione in fabbrica delle quantità delle merci da immettere al consumo, nonché gli strumenti per pesare e misurare che risultino comunque idonei a far fede in rapporto con terzi, anche se il rapporto sia di natura non commerciale (come nel caso dei pesa-persone e pesa bambini impiegati in istituti di cura o di misure lineari usate nelle competizioni sportive).

Per quanto già implicito nel richiamo alla tabella A dell'articolo 10, primo comma, si è ritenuto di escludere esplicitamente da tale iniziale verifica, gli strumenti destinati alla esportazione e gli strumenti di tipo speciale, destinati esclusivamente a controlli di fabbrica, le cui caratteristiche escludono ogni possibilità di impiego in rapporto con terzi.

Da ciò deriva la modifica dell'articolo 11 che, nel fissare il momento della verifica prima (innanzi che siano posti in vendita) fa esplicito richiamo ai pesi, misure e strumenti indicati al primo comma dell'articolo 10.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o misurare, usati in rapporto con terzi, sono, altresì, sottoposti alla verifica periodica, per assicurarne permanentemente la rispondenza alle caratteristiche necessarie a garantire la buona fede dei terzi.

L'articolo 13 precisa la figura dell'utente metrico, ai fini dell'assoggettamento alla disciplina della verifica periodica. Dall'obbligo si è ritenuto di escludere gli agricoltori che si avvalgono solo in casi eccezionali di pesi e misure per lo smercio, nelle loro abitazioni o sul fondo, dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano, a qualunque titolo, la disponibilità.

Nessuna esenzione è, per contro, concessa per coloro che usano i pesi e le misure per la somministrazione ai dipendenti o a terzi o per il ritiro da essi di generi in natura in corrispettivo di prestazioni.

Gli articoli 14, 15, 16 disciplinano le modalità della verifica periodica, nonché quelle relative alla formazione dello stato degli utenti metrici.

L'articolo 17 stabilisce i diritti fissi che ciascun utente metrico è tenuto a pagare, all'atto della verifica periodica e per il biennio a cui si riferisce, sulla base dei diritti vigenti aggiornati all'attuale valore monetario.

L'importo dei diritti è graduato per classi e categorie, secondo la natura delle attività svolte dalle imprese (classi) e la importanza della sede in cui esplicano la loro attività (categorie).

Il capo III tratta della verifica dei misuratori a gas.

Sono state riprodotte le norme già esistenti, precisandosi peraltro, il termine di validità dei bolli di legalizzazione che, nell'attuale regolamento, era indeterminato.

Su questo punto il testo governativo, che fissa in 10 anni il termine di validità dei bolli di legalizzazione, è in contrasto con il disegno di legge Montagnani Marelli ed altri, che propone la verifica quadriennale dei misuratori di gas. Tenuto conto della perfezione raggiunta dalla tecnica odierna nella fabbricazione delle apparecchiature relative, è parso che il termine decennale sia da accogliere, con la correzione che la verifica può essere effettuata, in ogni tempo, oltre che a richiesta dell'utente, anche di ufficio.

Il capo IV ha, di nuovo, rispetto alla precedente legislazione, che introduce l'obbligo della legalizzazione dei misuratori dell'ener-

gia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati.

Si sono tenuti distinti, nella regolamentazione della materia, gli apparecchi fabbricati ed installati in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova legge, dai misuratori risultanti già in opera alla stessa data.

Per i primi, la cui verifica metrica è fatta anteriormente alla loro installazione per l'uso, si è limitato l'obbligo ai misuratori destinati alle piccole e medie utenze, stabilendo il limite a 500 Kwa. in relazione alle classificazioni adottate dal C.I.P. in materia tariffaria.

I misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura, per essere ammessi alla legalizzazione, devono possedere le caratteristiche sostanziali ed i requisiti di esattezza, sensibilità e rigidità dielettrica, stabiliti dal Regolamento tecnico, di cui al terzo comma dell'articolo 62.

L'articolo 62 fissa in due anni, dall'entrata in vigore della legge, il termine per l'emanazione del regolamento tecnico; il quarto comma dello stesso articolo 62 stabilisce che gli articoli di cui al capo IV della legge entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione del regolamento: praticamente, la disciplina del settore va proiettata nel futuro e avrà attuazione a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della legge.

Come termine di validità dei piombi di garanzia, per i misuratori dell'energia elettrica, tenuto conto, anche qui, della perfezione a cui è pervenuta la tecnica nella costruzione delle relative apparecchiature, è stato previsto quello decennale. La validità dei piombi di garanzia dei trasformatori di misura è permanente.

Si è ritenuto di dover precisare (articolo 26) che l'obbligo della rilegalizzazione alla scadenza decennale sta a carico di chi ha la proprietà degli apparecchi misuratori, anche agli effetti delle sanzioni penali previste dall'articolo 42.

Per la verifica degli apparecchi che risultano già in opera all'entrata in vigore della legge, è stata concessa una moratoria, che il testo governativo aveva inizialmente fissato in 5 anni, e la Commissione, con il

consenso del rappresentante del Governo, ha portato a 10.

Ad allargare il termine della moratoria ha concorso l'esperienza di altri Paesi.

In Germania, il termine in questione è stato fissato in 12 anni; in Inghilterra — paese nel quale il numero dei contatori da legalizzare può considerarsi dello stesso ordine di grandezza di quello dei misuratori italiani (16 milioni circa) — il termine iniziale di 10 anni dovette essere ripetutamente prorogato.

Considerato che gli attuali contatori hanno raggiunto una perfezione tecnica che ha di molto ridotto la necessità di rimozione per invecchiamento, errori, guasti, si calcola che il ricambio annuo, per tali motivi, sia nei casi limite del 6-8 per cento. Pertanto, nel termine dei cinque anni inizialmente previsti, soltanto un numero limitato di contatori già installati, e cioè il 30-40 per cento, risulterebbe sostituito per normale avvicendamento e quindi, entro il termine medesimo, occorrerebbe rimuovere gli altri due terzi.

È così apparsa evidente l'opportunità di ampliare il termine, che cautelativamente si è fissato in 10 anni.

Anche per i misuratori dell'energia elettrica si è stabilito che la verifica possa essere effettuata, in ogni tempo, oltre che a richiesta di una delle parti, per disposizione d'ufficio, in quest'ultimo caso senza oneri per le parti.

Il controllo dei campioni e degli strumenti occorrenti per la verifica dei misuratori dell'energia o dei trasformatori di misura è affidato all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, a particolari Istituti, (come l'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris e simili), agli istituti universitari, ed Enti pubblici indicati in apposita tabella, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Il capo V riguarda la « verifica dei manometri e le verificazioni facoltative dei recipienti in vetro e di strumenti vari ».

Con l'articolo 30 si è esteso l'obbligo della verifica periodica, vigente attualmente solo per i manometri campioni usati per

il controllo dei recipienti a pressione, a tutti i manometri ordinari impiegati per determinazioni quantitative nella misurazione dei gas sotto pressione nei rapporti fra terzi (esempio colonnina-distributore di metano per autotrazione). Al testo proposto si è sostituita una formulazione più aderente agli scopi della norma ed è stato fissato in due anni il termine per le verificazioni successive alla prima, che deve effettuarsi all'atto della posa in uso.

Allo scopo di alleggerire gli eccessivi oneri che comporterebbe il bollo obbligatorio sulla vendita dei liquidi di grande consumo e per invogliare gli imbottiglieri a valersi dei recipienti di capacità nota garantiti dallo Stato, è stata resa facoltativa la verifica delle bottiglie di vetro aventi caratteri di misura metrica. Essa è stata estesa ai recipienti aventi capacità tradizionali, anche se diverse dalle misure stabilite dalla tabella *B* annessa alla legge.

L'articolo 32 rinvia al regolamento sul servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, di cui si è fatto cenno, la determinazione delle modalità da seguire nella verifica facoltativa di alcuni particolari tipi di strumenti metrici (densimetri, termometri, eccetera).

I capitoli VI e VII sono dedicati alla determinazione dei diritti da corrispondere per le verificazioni, alla vigilanza e alle sanzioni.

Gli articoli da 33 a 36 raggruppano le disposizioni concernenti l'applicazione dei diritti erariali in relazione ai vari tipi di strumenti metrici verificati e rinvia alle tabelle *B* e *C* allegate alla legge. È chiaro che tali tabelle vanno riferite alle verifiche prime, avendo il testo disciplinato, per connessione di materia, i diritti di verifica periodica sotto il Capo II.

Nell'un caso e nell'altro, i diritti sono soddisfatti mediante marche da bollo da applicarsi ai certificati rilasciati dagli Uffici provinciali metrici.

La parte relativa alla vigilanza e alle sanzioni non modifica sensibilmente la disciplina esistente.

Ai fini di una più ampia possibilità di controllo dell'applicazione della legge, sono attribuite le qualifiche di ufficiale e di agen-

te di polizia giudiziaria rispettivamente al personale della carriera direttiva o di concetto e a quello delle carriere esecutiva e ausiliaria del Servizio metrico.

L'articolo 42 contempla tutte le forme di inadempimenti contravvenzionali, ferme restando, ove concorrano altri elementi intenzionali, le sanzioni previste dal Codice penale.

La Commissione ha ritenuto di dover aggravare la sanzione prevista dal n. 1 dell'articolo 42 e propone di sostituire la sanzione dell'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 alla misura da lire 10.000 a lire 50.000, per realizzare una più efficace tutela dell'obbligo fondamentale di non introdurre nei rapporti con terzi, pesi, misure e strumenti per pesare e misurare o misuratori sprovvisti della verifica prima e della prescritta legalizzazione.

Le contravvenzioni possono essere composte in via amministrativa prima dell'apertura del dibattimento o dell'emanazione del decreto di condanna.

La dilatazione che per effetto del nuovo ordinamento vanno a subire i compiti di istituto del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, e, soprattutto, la complessità di struttura e la delicatezza di funzionamento di molte apparecchiature assoggettate a verifica giustificano il riordinamento dei servizi e la revisione degli organici del personale prepostovi.

In rispondenza ai criteri di decentramento che sono alla base dell'attuale ordinamento giuridico dello Stato, sono costruiti i Circoli di ispezione metrica, ai quali vengono preposti funzionari della carriera direttiva, forniti cioè di una preparazione culturale idonea a facilitare l'acquisizione delle vaste competenze professionali richieste per l'esecuzione delle funzioni sopra indicate.

L'attività dei Circoli trova a sua volta il necessario coordinamento nei superiori organismi ministeriali.

L'organico relativo è stato direttamente previsto tenendo presenti le maggiori necessità funzionali del servizio.

Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi appartiene alle carriere direttive, di concetto, esecutiva, del

personale ausiliario e del personale operaio, secondo le tabelle I, II, III, IV, V e VI.

Gli articoli da 52 a 56 disciplinano le modalità e le condizioni di assunzione del personale.

La Commissione ha modificato il testo dell'articolo 52 per consentire una più articolata scelta del personale in relazione ai vari compiti specifici e alle corrispondenti competenze per l'assolvimento del servizio.

Tra le disposizioni transitorie e finali meritano particolare menzione:

1) quella dell'articolo 64 che conferisce al Governo la delega ad emanare norme per la verifica e legalizzazione di talune apparecchiature (misuratori di forniture d'acqua, contatori telefonici, tassametri applicati sui mezzi pubblici di trasporto, alcoolometri e strumenti affini impiegati in convenzioni commerciali) che per la loro specialità mal si prestavano ad una minuziosa disciplina nel testo del disegno di legge;

2) quella dell'articolo 62 che fissa il termine di due anni per l'emanazione del Regolamento sul servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi e del Regolamento sulla fabbricazione metrica.

Il termine di due anni è parso troppo ampio, anche in relazione all'entrata in vigore delle norme di cui al capo IV della legge; ma la vastità o complessità della materia da regolamentare giustifica il termine proposto dal Governo;

3) quella dell'articolo 60 per la copertura dei posti del ruolo della carriera direttiva, nella prima applicazione della legge. A ciò si è provveduto con l'istituzione di un ruolo ad esaurimento con funzioni direttive, nel quale vengono inquadrati gli impiegati più qualificati, ossia quelli che ricoprono le qualifiche più elevate e che, di fatto, già svolgono tali mansioni.

La parte finanziaria non presenta difficoltà, essendo le maggiori spese del servizio coperte dal prevedibile maggior gettito nella riscossione dei diritti metrici.

La Commissione propone l'approvazione del disegno di legge n. 1514 con le modifiche suggerite nel testo. In tale disegno di legge s'intendono assorbiti i provvedimenti numeri 29 e 881, rispettivamente d'iniziativa del senatore Spezzano e dei senatori Montagnani Marelli ed altri.

CRESPELLANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ai fini della presente legge, unità di misura legali, secondo la definizione ad esse data dalla Conferenza generale internazionale dei pesi e delle misure, di cui alla Convenzione ratificata con legge 26 dicembre 1875, numero 2875, sono:

Per le lunghezze:

Il metro (m);

Per le masse:

Il chilogrammo (Kg);

Unità derivate sono:

Per le aree:

Il metro quadrato (m²);

Per i volumi:

Il metro cubo (m³);

Per le capacità:

Il litro (l), uguale al volume di un decimetro cubo;

Per la misura delle forze:

Il chilogrammo-forza, che è la forza di attrazione della terra su una massa di 1 kg, dove l'accelerazione di gravità ha il valore di 9,80665 ms⁻²;

Per la misura delle pressioni:

Il chilogrammo-forza al centimetro quadrato (kg/cm²);

Per la misura dell'energia elettrica:

il watt-ora (wh), che è l'energia corrispondente alla potenza di 1 watt per la durata di un'ora;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo proposto dal Governo).

Per le masse delle perle fini e delle pietre preziose:

Il carato metrico, uguale a 200 milligrammi. L'uso della parola carato, per indicare masse di altri materiali, non è ammesso.

Art. 2.

Sono ammesse anche le seguenti unità e denominazioni:

Per le misure agrarie:

L'ara, uguale all'area di un quadrato di dieci metri di lato;

Per le misure della legna:

Lo stero, uguale al volume di un cubo avente lo spigolo di un metro.

Art. 3.

I multipli e sottomultipli delle misure di cui agli articoli 1 e 2, seguono la progressione decimale, con le denominazioni della tabella A unita alla presente legge, tranne quelli del carato metrico che seguono la progressione indicata dalla tabella stessa.

Art. 4.

I campioni materiali devono corrispondere alle misure delle unità, e dei loro multipli e sottomultipli, indicate nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di esse.

È pure ammesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto di ettolitro ed il quarto di litro.

I campioni di massa, nell'uso comune, sono denominati pesi.

I campioni di lunghezza e di capacità, quando non siano indicati col loro nome specifico, sono denominati, genericamente, misure.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo proposto dal Governo).

Art. 5.

Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro, costituito da una lega di platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza generale internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 1.

Il campione prototipo nazionale per le masse è il chilogrammo, costituito da una lega di platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza generale internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 5.

I due prototipi nazionali sono conservati dal Ministero dell'industria e del commercio nella sede dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, di cui al successivo articolo 47.

Art. 6.

Campioni conformi ai prototipi sono conservati in ogni Ufficio provinciale metrico, di cui al successivo articolo 50.

Art. 7.

Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunci ed affissi, ogni misura di lunghezza, di massa, di capacità e di altre grandezze derivate, deve essere espressa secondo il sistema legale.

Art. 8.

Nelle menzioni ed estratti di titoli, nei certificati, trasporti e vulture, che siano compilati con riferimento ad unità antiche o diverse dalle legali, si deve aggiungere il ragguaglio con quelle del sistema legale.

Art. 9.

Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, sia essa verbale che per scrittura privata o pubblica, deve farsi in unità le-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

gali e la misura di tali quantità deve essere eseguita con strumenti parimenti legali.

La disposizione del comma precedente non è applicabile alle convenzioni relative a merci da importare o da esportare.

Per le merci che, secondo gli usi del commercio, sono poste in vendita in involucri preconfezionati o in recipienti chiusi per quantità determinate, tali quantità devono essere espresse in unità del sistema metrico decimale. È però consentito, per esigenze di commercio con l'estero, l'indicazione del ragguaglio in unità di altri sistemi di misure.

È fatto obbligo al produttore ed al rivenditore di detenere gli strumenti atti a controllare le quantità di cui ai commi precedenti.

CAPO II

VERIFICAZIONE DEI CAMPIONI DI LUNGHEZZA, DI MASSA E DI CAPACITA'

Art. 10.

Ogni peso, misura e strumento per pesare o misurare nuovo, o ridotto a nuovo, contemplato nella tabella *B* annessa alla presente legge, è sottoposto alla verifica prima.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare, usati in rapporto con terzi, sono sottoposti altresì alla verifica periodica. Nell'una e nell'altra delle verifica-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Identico.

Sugli involucri o recipienti devono essere, inoltre, indicati: la ragione sociale del produttore o importatore, il peso lordo della confezione, quando trattisi di merci vendute a peso, la tolleranza sul valore del contenuto ed ogni altra iscrizione prescritta dal Regolamento.

È fatto obbligo al produttore ed al rivenditore di detenere a disposizione dell'acquirente gli strumenti atti a controllare le quantità di cui ai commi precedenti.

CAPO II

VERIFICAZIONE DEI CAMPIONI DI LUNGHEZZA, DI MASSA E DI CAPACITA'

Art. 10.

Identico.

Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma precedente gli strumenti destinati alla esportazione e gli strumenti di tipo speciale, destinati a controlli di fabbrica, le cui caratteristiche costruttive escludano ogni possibilità di impiego in rapporti con terzi.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

zioni, l'Ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi legalizza con uno o più bolli ogni oggetto da esso verificato.

Art. 11.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare sono sottoposti alla prima verifica innanzi che siano posti in vendita.

Art. 12.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare di provenienza estera sono spediti dagli Uffici doganali, a spese dell'interessato, all'ufficio provinciale metrico indicato dall'interessato stesso, per esservi sottoposti alla verifica prima. Sono poi consegnati contro pagamento dei diritti di verifica prima, stabiliti dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Le parti di strumenti metrici di provenienza estera sono ugualmente spedite dagli Uffici doganali, a spese dell'interessato, all'Ufficio provinciale indicato dall'interessato stesso, per il riconoscimento della loro appartenenza a strumenti ammessi.

Il certificato di scarico della bolletta di cauzione è rilasciato dopo che l'importatore ha dichiarato la destinazione di tali parti.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare non suscettibili di essere ridotti a forma legale, e le parti non appartenenti a strumenti ammessi, devono essere riesportati o distrutti, salvo quelli destinati ad impieghi scientifici indicati dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, di cui al successivo art. 64.

Art. 13.

Coloro che, ai sensi dell'articolo 9, sono tenuti ad usare pesi, misure e strumenti per pesare o per misurare in rapporto con terzi, nello svolgimento delle sotto specificate atti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 11.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare di cui al primo comma del precedente articolo 10, sono sottoposti alla verifica innanzi che siano posti in vendita.

Art. 12.

Identico.

Le parti di strumenti metrici di provenienza estera sono ugualmente spedite dagli Uffici doganali, a spese dell'interessato, all'Ufficio provinciale indicato dall'interessato stesso, per il riconoscimento della loro appartenenza a strumenti di tipo regolamentare.

Identico.

Identico.

Art. 13.

Coloro che sono tenuti ad usare pesi, misure e strumenti per pesare o per misurare in rapporto con terzi, nello svolgimento delle sotto specificate attività, sono qualificati,

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

vità, sono qualificati, ai fini della presente legge, utenti metrici ed hanno l'obbligo di sottoporre i predetti pesi, misure e strumenti alla verificaione periodica:

a) compravendita o commercio di qualsiasi merce valutata a peso o misura;

b) consegna e resa di materie destinate ad essere lavorate o trasformate;

c) determinazioni quantitative, ai fini della valutazione di mercedi, di tributi e dell'applicazione di tariffe, o comunque, destinate a far fede a norma di legge.

Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente comma, coloro che si servono occasionalmente di pesi e misure per lo smercio, nelle loro abitazioni o nei locali di deposito, dei prodotti della terra e del bestiame, di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento.

Sono tenuti, invece, all'obbligo della verificaione periodica coloro che usano i pesi e le misure per la somministrazione ai dipendenti o a terzi, o per il ritiro da essi, di generi in natura in corrispettivo di prestazioni.

Art. 14.

La verificaione periodica si effettua, in ogni tempo, nelle sedi degli Uffici provinciali metrici e, ogni due anni, nei comuni che contano almeno 20 utenti metrici, in quelli in cui esiste uno strumento pubblico fisso per pesare ed in quegli altri che siano indicati dalla Giunta provinciale amministrativa.

La verificaione è annunciata almeno otto giorni prima, per mezzo di notificazione da affiggersi all'albo pretorio del Comune, dove essa deve effettuarsi.

La verificaione periodica degli strumenti metrici fissi viene effettuata, a spese dell'interessato, nel luogo ove gli strumenti stessi si trovano.

La verificaione prima e periodica degli strumenti delicati ed ingombranti può essere eseguita, su richiesta ed a spese degli in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

ai fini della presente legge, utenti metrici ed hanno l'obbligo di sottoporre i predetti pesi, misure e strumenti alla verificaione periodica:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*.

Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente comma, coloro che si servono eccezionalmente di pesi e misure per lo smercio, nelle loro abitazioni o sul fondo, dei prodotti della terra o del bestiame, di cui abbiano, a qualunque titolo, la disponibilità.

Identico.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

teressati, nell'officina del fabbricante o presso l'esercizio dell'utente, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con il Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

I Comuni, nei quali deve stabilirsi un Ufficio temporaneo per la verifica periodica, devono dare all'Ispettore metrico il locale, l'assistenza ed i mobili necessari per lo svolgimento delle operazioni relative.

Art. 15.

La Giunta di ogni Comune forma lo stato degli utenti metrici, in ordine alfabetico, con la indicazione del cognome, nome, professione, luogo di esercizio e della categoria di cui al successivo articolo 17.

Art. 16.

Lo stato degli utenti metrici, indicato nell'articolo precedente, è pubblicato, nei primi dieci giorni di ciascun biennio, mediante la affissione per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Contro lo stato degli utenti metrici è ammesso, entro 30 giorni da quello della sua pubblicazione secondo quanto disposto dal comma precedente, ricorso alla Giunta comunale. Avverso la deliberazione della Giunta comunale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione della delibera stessa, al Prefetto, il quale provvede in via definitiva.

I ricorsi non sospendono il pagamento dei diritti di verifica, di cui al successivo articolo 17.

Gli utenti metrici non compresi nello stato di cui al precedente articolo, entro un mese dalla pubblicazione dello stato medesimo, devono chiedere alla Giunta comunale la loro iscrizione.

Gli utenti metrici, entro due mesi dall'inizio della loro attività, debbono sottoporre alla verifica gli strumenti metrici di cui fanno uso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Gli esercenti ambulanti, che non hanno posteggio fisso nel Comune di residenza e svolgono la propria attività anche fuori del Comune stesso, devono sottoporre alla verifica gli strumenti metrici, di cui fanno uso, prima di intraprendere detta attività. Successivamente, devono sottoporre alla verifica periodica gli strumenti stessi, nel primo trimestre di ogni biennio, presso qualsiasi Ufficio provinciale metrico od Ufficio temporaneo.

Art. 17.

Ogni utente metrico è tenuto a pagare in unica soluzione, all'atto della verifica periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso secondo l'appartenenza ad una delle seguenti classi e categorie:

CLASSE I. — *Uffici ed enti pubblici, imprese industriali, agricole e commerciali all'ingrosso*, che svolgono la loro attività:

Categoria I:

in luoghi di popolazione riunita di
200.000 o più abitanti L. 10.000

Categoria II:

in luoghi di popolazione riunita
inferiore a 200.000 e fino a 50.000
abitanti » 6.000

Categoria III:

in luoghi di popolazione riunita in-
feriore a 50.000 abitanti e fino a
5.000 abitanti L. 3.000

Categoria IV:

in luoghi di popolazione riunita
inferiore a 5.000 abitanti . . . » 2.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).**Art. 17.***Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

CLASSE II. — *Imprese commerciali e spacci al minuto in sede fissa, che svolgono la loro attività:*

Categoria V:

in luoghi di popolazione riunita
di 200.000 o più abitanti . . . L. 5.000

Categoria VI:

in luoghi di popolazione riunita
inferiore a 200.000 e fino a 50.000
abitanti . . . » 3.000

Categoria VII:

in luoghi di popolazione riunita
inferiore a 50.000 e fino a 5.000
abitanti . . . » 1.500

Categoria VIII:

in luoghi di popolazione riunita
inferiore a 5.000 abitanti . . . » 800

CLASSE III. — *Imprese artigiane, medie e piccole aziende agricole, coltivatori diretti, che svolgono al loro attività:*

Categoria IX:

in luoghi di popolazione riunita
di 200.000 e più abitanti . . . L. 800

Categoria X:

in luoghi di popolazione riunita
inferiore a 200.000 e fino a 50.000
abitanti . . . » 600

Categoria XI:

in luoghi di popolazione riunita
inferiore a 50.000 e fino a 5.000
abitanti . . . » 400

Categoria XII:

in luoghi di popolazione riunita
inferiore a 5.000 abitanti . . . L. 300

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

CLASSE IV. — *Imprese commerciali ambulanti, comprese, ai fini della presente legge, quelle con posto o posteggio fisso:*

Categoria XIII:

con posto o posteggio fisso in luoghi di popolazione riunita di 50.000 o più abitanti L. 1.500

Categoria XIV:

con posto o posteggio fisso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 abitanti » 800

Categoria XV:

senza posto o posteggio fisso, per ogni strumento per pesare con la relativa serie dei pesi, per ogni misura di lunghezza e per ogni serie od elemento di serie di pesi o misure di capacità » 200

CLASSE V. — *Utenti non commercianti ed espositori volontari:*

Categoria XVI:

Utenti che, pur non esercitando alcun commercio, sono tenuti alla verificaione e coloro che domandano la verificaione senza averne l'obbligo L. 500

Gli utenti di strumenti metrici fissi, il cui normale funzionamento sia reso impossibile quando vengono rimossi dal luogo ove sono installati, devono corrispondere, per ogni strumento fisso in esercizio, oltre i diritti suindicati secondo la categoria alla quale essi appartengono, un diritto suppletivo di L. 2.000.

Gli uffici, i magazzini e gli impianti di qualsiasi specie delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, tenuti all'obbligo della verificaione periodica, sono esenti dal pagamento dei diritti previsti dal presente articolo,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 18.

Gli utenti metrici che, per le attività da loro esercitate in un unico stabilimento, appartengono a più di una delle categorie indicate nell'articolo precedente, corrispondono un solo diritto, pari al più elevato fra quelli previsti per le dette categorie.

CAPO III

VERIFICAZIONE
DEI MISURATORI DEI GAS

Art. 19.

I misuratori dei gas sono soggetti alla verifica metrica ed alla legalizzazione ogni qualvolta siano posti in commercio, o siano riparati, o siano rimossi dal luogo dove sono in funzione per essere rimessi in uso.

A tale obbligo sono tenuti i fabbricanti, gli aggiustatori e le imprese erogatrici del gas.

La validità dei bolli di legalizzazione è decennale.

Art. 20.

La verifica dei misuratori dei gas è effettuata nel luogo indicato da chi fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 18.

Identico.

CAPO III

VERIFICAZIONE
DEI MISURATORI DEI GAS

Art. 19.

*Identico.**Identico.*

Art. 19-bis.

La legalizzazione dei misuratori dei gas si effettua con l'applicazione di bolli permanenti e di piombi di garanzia attestanti la rispondenza dell'apparecchio alle prescrizioni tecniche stabilite dal Regolamento sulla fabbricazione metrica, di cui all'articolo 62.

I piombi di garanzia devono recare la indicazione dell'anno in cui avvenne la legalizzazione e devono essere apposti in modo atto ad impedire manomissioni.

La validità dei bolli di garanzia è decennale.

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

I fabbricanti, aggiustatori o fornitori debbono mettere a disposizione dell'ispettore metrico un laboratorio provvisto del materiale, stabilito dal Regolamento sulla fabbricazione metrica di cui al successivo art. 62, nonchè del personale necessario.

La verifica dei misuratori dei gas può essere effettuata, in ogni tempo, a richiesta dell'utente. Qualora sia concordemente richiesta dalle parti interessate la verifica stessa può essere anche effettuata sul luogo d'installazione.

Le modalità, le condizioni e le spese relative sono stabilite dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

CAPO IV

VERIFICAZIONE DEI MISURATORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI TRASFORMATORI DI MISURA AD ESSI ASSOCIATI

Art. 21.

I misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura ad essi associati sono soggetti all'obbligo della verifica metrica e della legalizzazione, prima della loro installazione per l'uso, quando siano destinati a determinare il consumo di energia elettrica, nei rapporti tra terzi, in impianti di illuminazione o di forza motrice di potenza apparente non superiore a 500 kva.

Tutti gli altri misuratori dell'energia elettrica e trasformatori di misura sono ammessi alla verifica metrica e legalizzazione su richiesta di una delle parti interessate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Identico.

Identico.

La verifica può essere disposta anche d'ufficio, senza oneri per le parti.

CAPO IV

VERIFICAZIONE DEI MISURATORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI TRASFORMATORI DI MISURA AD ESSI ASSOCIATI

Art. 21.

Identico.

Detti apparecchi devono essere sottoposti alla verifica e legalizzazione ogni qualvolta siano rimossi i piombi di garanzia; i fabbricanti od aggiustatori e le imprese erogatrici di energia elettrica che abbiano proceduto alla rimozione, sono responsabili dell'osservanza di tale obbligo.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Ai fini della determinazione dei limiti di potenza valgono i dati di targa del complesso di misura.

Art. 22.

I misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura, per essere ammessi alla legalizzazione, devono possedere le caratteristiche sostanziali ed i requisiti di esattezza, sensibilità e rigidità dielettrica, stabiliti dal Regolamento tecnico, di cui al terzo comma dell'articolo 62.

Art. 23.

La legalizzazione dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura si effettua con l'apposizione di bolli permanenti e di piombi di garanzia, attestanti la rispondenza dell'apparecchio alle condizioni di cui all'articolo precedente.

I piombi di garanzia devono recare l'indicazione dell'anno in cui avviene la verifica e devono essere apposti in maniera atta ad impedire manomissioni.

Le imprese distributrici sono responsabili della corretta installazione degli apparecchi e della regolarità delle connessioni. Esse devono applicare alle morsettiere e dove altro occorra gli opportuni piombi con l'impronta del proprio marchio di identificazione.

Art. 24.

La validità dei piombi di garanzia dei misuratori dell'energia elettrica è decennale; la validità dei piombi di garanzia dei trasformatori di misura è permanente.

Art. 25.

La verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura è effettuata dagli ispettori metrici, presso le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).*Identico.*

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

L'obbligo della rilegalizzazione alla scadenza decennale sta a carico di chi ha la proprietà degli apparecchi.

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

imprese distributrici dell'energia elettrica. La verifica può essere effettuata anche presso le ditte che fabbricano, importano od aggiustano gli apparecchi predetti.

Le imprese e le ditte di cui al comma precedente debbono depositare presso gli Uffici provinciali metrici competenti per territorio le impronte di un proprio marchio di identificazione, col quale devono contrassegnare gli apparecchi da esse installati, fabbricati, importati od aggiustati.

Art. 26.

Le imprese distributrici dell'energia elettrica devono tenere a disposizione dell'ispettore metrico un apposito laboratorio per le operazioni di verifica e bollatura degli apparecchi, provvisto delle attrezzature stabilite con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato superiore metrico di cui al successivo articolo 46, e del personale necessario.

I fabbricanti, gli importatori e gli aggiustatori dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura, per ottenere l'effettuazione delle predette operazioni devono porre a disposizione dell'ispettore metrico analogo laboratorio.

Art. 27.

La verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura può essere effettuata, in ogni tempo, anche sul luogo di installazione su richiesta delle parti interessate.

Le modalità, le condizioni e le spese relative sono stabilite dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 28.

I campioni e gli strumenti occorrenti per la verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

La verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura può essere effettuata, in ogni tempo, anche sul luogo di installazione, su richiesta di una delle parti interessate; essa può essere disposta anche d'ufficio, senza oneri per le parti.

Identico.

Art. 28.

I campioni e gli strumenti occorrenti per la verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura sono

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

forniti dagli Uffici provinciali metrici, che provvedono a farli periodicamente controllare presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi o presso Istituti universitari, od Enti pubblici indicati in apposita tabella, da approvare con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri interessati.

Possono essere anche usati campioni e strumenti forniti dal fabbricante, importatore o aggiustatore, o dall'impresa distributrice purchè risultino idonei ad apposito controllo dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi o degli Istituti od Enti sopra specificati.

Art. 29.

I misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura che all'entrata in vigore della presente legge risultano già installati sul luogo di funzionamento, se non rimossi prima, sono sottoposti alla verifica- zione ed alla legalizzazione entro il termine di anni cinque.

CAPO V

VERIFICAZIONE DEI MANOMETRI - VERIFICAZIONI FACOLTATIVE DEI RECIPIENTI IN VETRO E DI STRUMENTI VARI

Art. 30.

I manometri campioni, di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore in esecuzione delle disposizioni di legge ed i manometri usati per misurazioni nei rapporti fra terzi, sono soggetti alla verifica- zione periodica, la quale è effettuata nell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e negli Uffici provinciali metrici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

forniti dagli Uffici provinciali metrici, che provvedono a farli periodicamente controllare presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, presso l'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris e Istituti analoghi o presso Istituti universitari, od Enti pubblici indicati in apposita tabella, da approvare con decreto del Mini- stro per l'industria ed il commercio, di con- certo con i Ministri interessati.

Identico.

Art. 29.

I misuratori dell'energia elettrica ed i tra- sformatori di misura che all'entrata in vi- gore della presente legge risultano già in- stallati sul luogo di funzionamento, se non rimossi prima, sono sottoposti alla verifica- zione ed alla legalizzazione entro il termine di anni dieci.

CAPO V

VERIFICAZIONE DEI MANOMETRI - VERIFICAZIONI FACOLTATIVE DEI RECIPIENTI IN VETRO E DI STRUMENTI VARI

Art. 30.

I manometri campioni, di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore in esecuzione delle disposizioni di legge ed i manometri usati per misurazioni nei rappor- ti fra terzi, devono essere presentati alla ver- ificazione, prima di essere posti in uso e, periodicamente, ogni due anni dalla data della verifica- zione predetta.

(Segue: Testo proposto dal Governo).

Art. 31.

Con le modalità, indicate dal regio decreto 21 novembre 1929, n. 2164, per la legalizzazione delle misure di capacità di vetro col sistema « a stampa », possono essere ammesse alla verifica prima recipienti di vetro destinati a contenere liquidi in quantità predeterminata, ancorchè le capacità utili dei medesimi siano diverse da quelle stabilite dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 32.

Con le modalità stabilite dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi possono essere effettuate, a richiesta, le verificazioni dei densimetri, dei termometri e di altri strumenti di misura presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

CAPO VI

DIRITTI PER VERIFICAZIONI

Art. 33.

Per la legalizzazione conseguente alla verifica prima dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare o per misurare, elencati nella tabella *B* annessa alla presente legge, è dovuto il diritto indicato per ciascuno di essi nella tabella stessa.

Per la legalizzazione dei misuratori dei gas, dei misuratori dell'energia elettrica, dei trasformatori di misura e dei manometri campioni, elencati nella tabella *C* annessa alla presente legge, è dovuto il diritto indicato per ciascuno di essi nella tabella stessa.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

Identico.

CAPO VI

DIRITTI PER VERIFICAZIONI

Art. 33.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Per ogni 100, o frazioni di 100, misure di capacità per liquidi e recipienti in vetro recanti l'indicazione della capacità legalizzati con il sistema « a stampa », è dovuto il diritto di lire 10.

Per la verificaione facoltativa dei densimetri, dei termometri e degli strumenti elencati nella tabella *D*, allegata alla presente legge, è dovuto il diritto indicato per ciascuno di essi nella tabella stessa.

Art. 34.

Il diritto di verificaione prima degli strumenti fissi per pesare o per misurare è dovuto anche quando la verificaione abbia esito negativo.

Il diritto di verificaione prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare o per misurare, è dovuto per intero solo quando occorra procedere alla rinnovazione della totalità dei bolli di verificaione.

In tutti gli altri casi, il diritto medesimo è ridotto alla metà.

Art. 35.

L'ammissione alla verificaione di nuovi tipi di strumenti metrici, non previsti dal Regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, è concessa a mezzo di decreto del Ministro per l'industria e il commercio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento stesso.

Le relative domande devono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un Ufficio provinciale metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 20.000.

Per le approvazioni di successive modificazioni a strumenti già ammessi, l'anzidetto diritto è ridotto alla metà.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 36.

I diritti previsti dal presente Capo, e quelli di verifica periodica stabiliti dall'articolo 17, sono soddisfatti mediante marche da bollo da applicarsi ai certificati rilasciati dagli Uffici provinciali metrici.

CAPO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Per la identificazione personale, agli effetti del primo comma del presente articolo, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 38.

Gli impiegati di cui al precedente articolo hanno libero accesso negli stabilimenti, nei magazzini, nei negozi e negli altri luoghi di vendita, per verificare se gli utenti metrici abbiano adempiuto agli obblighi loro imposti dalla legge e dai regolamenti.

Quando i locali siano chiusi si procede, per accertare le contravvenzioni, con le norme indicate dal codice di procedura penale per le perquisizioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 36.

Identico.

CAPO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37.

Identico.

Art. 38.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 39.

Sono sequestrati i pesi, le misure, gli strumenti per pesare o per misurare, i misuratori dei gas, i misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura ad essi associati, nonchè i manometri campioni non sottoposti alla verificaione nei termini stabiliti dalla presente legge o dai relativi regolamenti, o messi in uso quantunque difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o che risultino falsi, o l'uso dei quali sia vietato.

Art. 40.

I pesi, le misure, gli strumenti per pesare o per misurare, i misuratori dei gas, i misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura ad essi associati ed i manometri campioni sequestrati devono, dopo la sentenza, essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro sia avvenuto pel solo difetto dei bolli di verificaione.

Il contravventore, per ottenerne la restituzione, deve farli verificare e bollare, previo pagamento delle ammende e delle spese, oltre i diritti di verificaione, entro due mesi dal giorno in cui la sentenza o il decreto di condanna sono divenuti irrevocabili; trascorso tale termine, detti strumenti si intendono confiscati a vantaggio dell'Erario dello Stato.

Art. 41.

L'accertamento delle contravvenzioni agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge negli atti dei notai e degli altri ufficiali pubblici, è riservato agli ispettori ed agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, ipoteche e simili.

Art. 42.

È punito:

1) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 39.

Identico.

Art. 40.

Identico.

Art. 41.

Identico.

Art. 42.

È punito:

1) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

per pesare e per misurare mancanti di bollo di prima verificaione; e chiunque installi o ponga in uso misuratori dei gas, misuratori dell'energia elettrica e trasformatori di misura ad essi associati non forniti della legalizzazione prescritta rispettivamente dagli articoli 19 e 21;

2) con l'ammenda da lire 2.000 a lire 15.000:

a) chiunque non adempia all'obbligo della verificaione periodica, prescritta dall'articolo 13;

b) chiunque non sottoponga alla rilegazione gli strumenti per pesare o misurare, sia ordinari che automatici, rimessi a nuovo o riparati, dai quali siano stati, comunque, rimossi i bolli;

c) chiunque ometta di chiedere l'iscrizione nello stato degli utenti metrici ai termini dell'articolo 16, comma quarto;

3) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 chiunque produca o rivenda mercanzie in recipienti od involucri chiusi il cui contenuto non corrisponda al quantitativo indicato;

4) con l'ammenda da lire 2.000 a lire 15.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti, nelle quali non sia prevista una pena speciale;

5) con l'ammenda da lire 5.000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 e con l'ammenda di lire 2.000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione. L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della loro presentazione in giudizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

per pesare e per misurare mancanti di bollo di prima verificaione; e chiunque installi o ponga in uso misuratori dei gas, misuratori dell'energia elettrica e trasformatori di misura ad essi associati non forniti della legalizzazione prescritta rispettivamente dagli articoli 19 e 21;

2) *identico*;

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 43.

Qualora i pesi, le misure e gli strumenti di misurazione disciplinati dalla presente legge siano riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti, non è inflitta pena alcuna, ma è ordinato che vengano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verifica.

Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi, le misure e gli strumenti la cui differenza non giunga al doppio delle tolleranze prescritte dal Regolamento sulla fabbricazione metrica e dal Regolamento sulla verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati.

Sono considerati come falsi i pesi, le misure e gli strumenti le differenze dei quali superino i valori di cui al comma precedente. Sono parimenti considerati falsi quando le differenze siano state dall'utente conosciute e non eliminate, o volontariamente procurate a fine di lucro anche quando le differenze stesse non superino i limiti di tolleranza di cui al precedente comma.

Art. 44.

Nelle contravvenzioni alle disposizioni sui pesi, sulle misure e sugli strumenti, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, considerata irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria sia fatta dal Prefetto, il quale, nei limiti del massimo e del minimo prescritti, decide la somma che deve essere pagata.

Il pagamento di tale somma e delle spese giudiziali che fossero già occorse, estingue il reato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 43.

Identico.

Art. 44.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

CAPO VIII

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

Art. 45.

Il Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, è costituito come segue:

- Comitato superiore metrico;
- Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;
- Circoli di ispezione metrica;
- Uffici provinciali metrici.

Art. 46.

Il Comitato superiore metrico, nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, è composto dal Direttore generale del commercio interno o dei consumi industriali, con funzioni di Presidente, dal Dirigente del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal Direttore superiore dell'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dall'Ispettore generale centrale e da quattro membri da scegliere tra i cultori di scienze fisico-matematiche, tecnologiche e giuridiche.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a quella di Direttore aggiunto in servizio presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il Comitato, oltre ai compiti ad esso assegnati dalla presente legge, provvede:

- 1) a richiesta degli interessati, in caso di disaccordo tra i competenti uffici del Servizio e gli interessati stessi, all'esame definitivo per l'ammissione al bollo di strumenti metrici e di oggetti in metalli preziosi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO VIII

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

Art. 45.

Identico.

Art. 46.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

2) a dare parere sull'indirizzo da seguire nello svolgimento dei compiti di carattere tecnico-scientifico affidati all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

3) a dare parere sui provvedimenti di carattere regolamentare interessanti le materie di competenza del Servizio metrico e del saggio de metalli preziosi;

4) ad esprimere il proprio avviso sulle questioni tecniche di competenza del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, che siano ad esso sottoposte dal Ministro per l'industria e il commercio.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Il componente nominato durante il triennio decade dalla carica al termine del triennio stesso.

Art. 47.

L'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, adempie:

a) a tutti i compiti rivolti ad assicurare il regolare svolgimento tecnico del servizio;

b) allo svolgimento dei corsi di tirocinio teorico-pratico per i vice direttori aggiunti in prova e per i vice ispettori in prova di cui ai successivi articoli 52 e 53;

c) alla fabbricazione dei punzoni per la bollatura degli strumenti metrici;

d) alla esecuzione di saggi su oggetti di metalli preziosi, ai fini della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi;

e) alla determinazione del peso e del titolo sui campioni di monete di oro e di argento, prelevate in Zecca, ai fini della emanazione del giudizio di emissibilità prescritto dalle vigenti norme;

f) alla revisione dei campioni degli Uffici provinciali metrici.

L'Ufficio centrale comprende un laboratorio di metrologia, con annessa officina, ed un laboratorio di saggio dei metalli preziosi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 47.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 48.

I Circoli di ispezione metrica:

a) esercitano la vigilanza tecnica ed amministrativa sugli Uffici provinciali metrici e ne assicurano la unità di indirizzo;

b) intervengono nelle divergenze in materia tecnica che insorgono tra gli Uffici provinciali metrici e fra questi ed i terzi interessati;

c) provvedono ad esaminare i progetti di itinerario dei giri di verifica metrica periodica al fine di accertarne la rispondenza alle effettive esigenze di servizio ed a revisionare gli atti amministrativi inerenti al servizio di verifica;

d) accertano la consistenza, lo stato di conservazione e di efficienza del materiale tecnico in dotazione agli Uffici provinciali metrici;

e) provvedono all'invio al Ministero dell'Industria e del commercio dei rapporti informativi sul personale in servizio presso gli Uffici periferici compilati a norma degli articoli 48, 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) provvedono a tutti gli altri compiti di carattere tecnico-amministrativo che il Ministero dell'Industria e del commercio ritenga di affidare ad essi.

Art. 49.

I Circoli di ispezione metrica, in numero di 14, hanno competenza interregionale, regionale o interprovinciale, da determinarsi con decreto del Ministro per l'Industria ed il commercio.

I Circoli hanno sede presso gli Uffici provinciali metrici, indicati nel decreto di cui al precedente comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 48.

Identico.

Art. 49.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Alla direzione del Circolo di ispezione metrica è preposto un impiegato della carriera direttiva del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, con qualifica non inferiore a quella di Direttore, il quale è altresì titolare dell'Ufficio provinciale metrico presso cui ha sede il Circolo.

Art. 50.

Gli Uffici provinciali metrici hanno sede nel capoluogo della provincia.

Oltre a quanto indicato dal precedente articolo 6 essi provvedono:

a) a verificare ed a mantenere la rispondenza, ai campioni prototipi, dei pesi e delle misure in uso ed in commercio;

b) a verificare ed a mantenere la rispondenza dei requisiti degli strumenti metrici, disciplinati dalla presente legge, a quelli stabiliti dalle norme del Regolamento sulla fabbricazione metrica e del Regolamento tecnico sulla verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati;

c) allo svolgimento dei compiti ad essi affidati dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi e del relativo Regolamento, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, numero 2393;

d) all'adempimento di ogni altro compito ad essi derivante per l'applicazione della presente legge e dei relativi Regolamenti.

Alla direzione degli Uffici provinciali metrici, non sedi di circoli di ispezione metrica, sono preposti impiegati della carriera di concetto del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, con qualifica non inferiore ad Ispettore.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, che alla direzione di taluni degli Uffici provinciali metrici, di cui al precedente com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 50.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

ma, siano preposti impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di Direttore aggiunto.

CAPO IX

PERSONALE METRICO

Art. 51.

Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi appartiene alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, del personale ausiliario e del personale operaio, di cui alle tabelle I, II, III, IV, V e VI, allegata alla presente legge.

Al personale operaio si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli operai dello Stato.

Art. 52.

Nella carriera direttiva, la nomina alla qualifica di Vice Direttore aggiunto in prova si consegue mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano muniti di diploma di laurea in: ingegneria o fisica o chimica o chimica industriale o scienze matematiche o matematica e fisica.

Nei concorsi da bandire l'Amministrazione ha facoltà di riservare una aliquota di posti non superiore alla metà al personale della carriera di concetto del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente comma.

Il Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, di cui al succes-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO IX

PERSONALE METRICO

Art. 51.

Identico.

Art. 52.

Identico.

Nei concorsi da bandire l'Amministrazione ha facoltà di determinare i contingenti di posti messi, rispettivamente, a concorso per i candidati in possesso dei diversi titoli di studio di cui al primo comma.

L'Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di riservare una aliquota di posti, non superiore alla metà, al personale della carriera di concetto del Servizio metrico e del saggio di metalli preziosi in possesso di uno dei titoli indicati nel primo comma.

Il Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, di cui al succes-

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

sivo articolo 62 determinerà le materie delle prove di esame scritte ed orali.

Art. 53.

Nella carriera di concetto, la nomina alla qualifica di Vice Ispettore in prova si consegue mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano in possesso di uno dei titoli di studio di scuola media di II grado indicati dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei concorsi da bandire, l'Amministrazione ha facoltà di riservare una aliquota di posti non superiore alla metà a candidati in possesso di determinati titoli di studi tecnici fra quelli fissati dal Regolamento predetto, col quale saranno anche determinate le materie delle prove di esame scritte ed orali.

Art. 54.

L'idoneità fisica di cui ai precedenti articoli 52 e 53 è accertata secondo le norme del Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il periodo di prova per i vincitori dei concorsi di cui agli articoli citati nel precedente comma ha la durata di sei mesi e consiste in un corso di tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Le materie di insegnamento dei corsi teorico-pratici, la nomina dei docenti e le prove degli esami finali di idoneità, nonchè la composizione delle Commissioni giudicatrici saranno determinate dal Regolamento di cui al primo comma.

Per il conseguimento dell'idoneità occorre riportare il minimo di sette decimi in ciascuna prova.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

sivo articolo 62, determinerà le materie delle prove di esame scritte ed orali. Almeno due delle prove scritte dovranno essere differenziate in funzione dei titoli di studio specifici richiesti ai candidati per l'assegnazione dei diversi contingenti di posti messi a concorso.

Art. 53.

Identico.

Art. 54.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Coloro che abbiano conseguito l'idoneità conseguono la nomina in ruolo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio secondo l'ordine della graduatoria risultante dalla votazione riportata negli esami finali del corso teorico-pratico. Coloro che non conseguono l'idoneità sono tenuti a sostenere un secondo esame entro i successivi sei mesi. L'impiegato in prova che non supera il secondo esame è licenziato.

Art. 55.

I corsi teorico-pratici, di cui al precedente articolo 54 sono svolti da docenti universitari, da insegnanti di scuola media di II grado e da impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Ad essi spetta, per ciascuna materia, un compenso che è fissato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 56.

Oltre agli altri requisiti stabiliti dalla legge:

a) i candidati al posto di bollatore-usciera in prova devono possedere una idoneità fisica tale da renderli atti ai lavori pesanti;

b) i candidati al posto di agente tecnico in prova devono essere in possesso della patente della categoria C che abilita alla guida dei veicoli a motore;

c) i candidati ai posti di operaio devono dimostrare di aver prestato almeno tre anni di servizio alle dipendenze di aziende industriali o artigiane, con la stessa qualificazione richiesta per i posti messi a concorso.

L'idoneità fisica di cui alla lettera a) deve essere accertata secondo le norme del Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 55.

Identico.

Art. 56.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 57.

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58.

Gli impiegati di cui al quadro 36/A annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono le qualifiche di Capo dell'Ufficio centrale metrico, di Ispettore capo centrale, di Ispettore capo interregionale, di Ispettore principale o di Primo Ispettore e che, alla stessa data, dirigono rispettivamente l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, l'Ufficio di ispettore centrale metrico ed i Circoli di ispezione metrica sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui alla tabella VII annessa alla presente legge.

Al personale predetto sono affidate le funzioni direttive del personale di cui alla tabella I annessa alla presente legge.

L'inquadramento verrà effettuato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio a domanda degli interessati, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati così inquadrati conservano l'anzianità complessiva di servizio e l'anzianità di qualifica già posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 59.

Il personale dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi è collocato nelle corrispondenti qua-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 57.

Identico.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58.

Identico.

Art. 59.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

lifiche dei ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Art. 60.

I posti di Direttore superiore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, di Ispettore generale centrale, di Direttore capo dei circoli di ispezione metrica e di Direttore della carriera direttiva di cui alla tabella I annessa alla presente legge rimangono accantonati e vengono conferiti ad iniziare dalla qualifica di Direttore in corrispondenza delle vacanze che verranno a determinarsi nel ruolo ad esaurimento di cui al precedente articolo 58.

Art. 61.

I diritti di verifica periodica stabiliti dall'articolo 17 sono applicati a decor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 60.

Identico.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo direttivo di cui alla Tabella 1 annessa alla presente legge, sono conferiti mediante concorso per esame speciale di cui al primo comma dell'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati della carriera di concetto del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, che alla data stabilita dal relativo bando siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al precedente articolo 52.

Il predetto concorso verrà bandito con decreto del Ministro dell'industria e del commercio che fisserà le norme ed i programmi di esame.

I vincitori del concorso saranno esonerati dal frequentare il corso di tirocinio di cui all'articolo 54.

Art. 61.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

rere dal 1° gennaio dell'anno dispari successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 62.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentiti il Comitato superiore metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi. Entro lo stesso termine, sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentiti il Comitato superiore metrico ed il Consiglio di Stato, il Regolamento sulla fabbricazione metrica.

Fino a quando non entreranno in vigore i Regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme regolamentari attualmente vigenti, che non siano in contrasto con la presente legge.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze, sentiti il Comitato superiore metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il Regolamento tecnico sulla verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati.

Gli articoli di cui al capo IV della presente legge entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento di cui al precedente comma.

Art. 63.

Sono abrogati il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 62.

Identico.

Art. 63.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Nulla è innovato alla disciplina vigente per gli apparecchi di misurazione destinati ad accertamenti tributari e non contemplati dalla presente legge.

I contatori e gli apparecchi di misura applicati e suggellati dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta erariale di consumo sul gas e l'energia elettrica, soggetti ai sensi della presente legge a verifica da parte del Servizio metrico non possono essere dissuggellati o rimossi senza lo intervento del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 64.

Il Governo, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, è delegato ad emanare norme per la verifica e legalizzazione degli apparecchi misuratori di forniture d'acqua, dei contatori telefonici ovunque installati, dei tassametri applicati sui mezzi pubblici di trasporto e degli altolometri e strumenti affini impiegati in convenzioni commerciali, stabilendo i relativi diritti erariali di verifica di entità corrispondente a quella già fissata per analoghi strumenti.

Il Governo nell'emanazione delle suddette norme deve seguire i criteri e i principi informativi della presente legge, tendenti a garantire la pubblica buona fede nei rapporti economici fondati sull'impiego di strumenti metrici, tenendo presenti le particolari caratteristiche tecniche di ciascuno dei tipi di strumenti contemplati nel comma precedente e le condizioni di impiego degli stessi.

Le norme delegate sono emanate su proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con i Ministri interessati.

Art. 65.

Con le norme previste dall'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, ap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 64.

Identico.

Art. 65.

Identico.

(Segue: Testo proposto dal Governo).

provato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro per l'industria e il commercio può nominare cinque esperti in elettrotecnica ed in misure elettriche.

Il Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi può peraltro avvalersi, secondo le norme fissate dal regolamento, per determinati problemi, dell'opera di tecnici appartenenti ad altre Amministrazioni.

Art. 66.

Per provvedere alla fornitura delle attrezzature occorrenti per la verifica dei contatori dell'energia elettrica e per gli studi relativi ai nuovi mezzi di verifica metrica è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 75 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 67.

All'onere indicato nel precedente articolo 66 ed a quello, valutato in lire 200 milioni annui, derivante dall'applicazione delle altre disposizioni della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate conseguenti alla riscossione dei diritti metrici fissati nelle tabelle *B*, *C* e *D* allegate e nei precedenti articoli 17 e 35.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 66.

Identico.

Art. 67.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

TABELLA A

TABELLA DELLE UNITÀ DEL SISTEMA METRICO DECIMALE,
DEI LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI*Misure di lunghezza*

UNITÀ:

Metro.

MULTIPLI:

Decametro, uguale a dieci metri;
Ettometro, uguale a cento metri;
Chilometro, uguale a mille metri.

SOTTOMULTIPLI:

Decimetro, uguale alla decima parte del metro;
Centimetro, uguale alla centesima parte del metro;
Millimetro, uguale alla millesima parte del metro.

Misure di massa (1)

UNITÀ:

Chilogrammo.

MULTIPLI:

Miriagrammo, uguale a dieci chilogrammi;
Quintale, uguale a cento chilogrammi o dieci miriagrammi;
Tonnellata, uguale a mille chilogrammi o dieci quintali.

SOTTOMULTIPLI:

Ettogrammo, uguale alla decima parte di un chilogrammo;
Decagrammo, uguale alla centesima parte di un chilogrammo;
Grammo, uguale alla millesima parte di un chilogrammo;
Decigrammo, uguale alla decimillesima parte di un chilogrammo;
Centigrammo, uguale alla centomillesima parte di un chilogrammo;
Milligrammo, uguale alla milionesima parte di un chilogrammo.

Misure di aree

UNITÀ:

Metro quadrato.

(1) Secondo le definizioni stabilite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 2886.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TABELLA A

TABELLA DELLE UNITA' DEL SISTEMA METRICO DECIMALE,
DEI LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI

Identica.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

MULTIPLI:

Decametro quadrato, uguale a cento metri quadrati;
Ettometro quadrato, uguale a diecimila metri quadrati;
Chilometro quadrato, uguale a un milione di metri quadrati.

SOTTOMULTIPLI:

Decimetro quadrato, uguale alla centesima parte di un metro quadrato;
Centimetro quadrato, uguale alla decimillesima parte di un metro quadrato;
Millimetro quadrato, uguale alla milionesima parte di un metro quadrato.

Misure speciali agrarie

UNITÀ:

Ara, uguale a un decametro quadrato, o cento metri quadrati;

MULTIPLI:

Ettara, uguale a un ettometro quadrato, o diecimila metri quadrati.

SOTTOMULTIPLI:

Centiara, uguale a un metro quadrato.

Misure di volume

UNITÀ:

Metro cubo.

MULTIPLI:

non sono di uso corrente.

SOTTOMULTIPLI:

Decimetro cubo, uguale alla millesima parte del metro cubo;
Centimetro cubo, uguale alla milionesima parte del metro cubo;
Millimetro cubo, uguale alla miliardesima parte del metro cubo.

Misure speciali di volume per la legna

UNITÀ:

Stero, uguale ad un metro cubo.

MULTIPLI:

Decastero, uguale a dieci metri cubi.

SOTTOMULTIPLI:

Decistero, uguale alla decima parte di un metro cubo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identica.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Misure di capacità

UNITÀ:

Litro.

MULTIPLI:

Decalitro, uguale a dieci litri;

Ettolitro, uguale a cento litri;

Chilolitro, uguale a mille litri.

SOTTOMULTIPLI:

Decilitro, uguale alla decima parte di un litro;

Centilitro, uguale alla centesima parte di un litro;

Millilitro, uguale alla millesima parte di un litro.

Misure delle forze

UNITÀ:

Chilogrammo-forza.

MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI:

come per misure di massa.

Misure delle pressioni

UNITÀ:

Chilogrammo-forza al centimetro quadrato.

MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI:

non sono di uso corrente.

Misure dell'energia elettrica

UNITÀ:

Watt-ora.

MULTIPLI:

Ettowatt-ora, uguale a cento watt-ora;

Chilowatt-ora, uguale a mille watt-ora.

SOTTOMULTIPLI:

non sono di uso corrente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identica.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Misure di massa per le perle fini e le pietre preziose (1)

UNITÀ:

Carato metrico, uguale a milligrammi duecento;

MULTIPLI:

Carati cinque, uguali a grammi uno;

Carati dieci, uguali a grammi due;

Carati venticinque, uguali a grammi cinque;

Carati cinquanta, uguali a grammi dieci;

Carati cento, uguali a grammi venti;

Carati duecentocinquanta, uguali a grammi cinquanta;

Carati cinquecento, uguali a grammi cento.

SOTTOMULTIPLI:

Mezzo carato, uguale alla decima parte di un grammo;

Quarto di carato, uguale alla ventesima parte di un grammo;

Decimo di carato, uguale alla cinquantesima parte di un grammo;

Ventesimo di carato, uguale alla centesima parte di un grammo.

(1) Legge 7 luglio 1910, n. 480 e regio decreto 9 agosto 1911, n. 1020.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identica.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

TABELLA B

TABELLA DEI DIRITTI DOVUTI PER LA LEGALIZZAZIONE CONSEGUENTE ALLA VERIFICA PRIMA DEI PESI, DELLE MISURE E DEGLI STRUMENTI PER PESARE O PER MISURARE

Misure lineari

Ettometro	L.	400
Mezzo ettometro	»	300
Doppio decametro	»	150
Decametro	»	80
Mezzo decametro	»	50
Doppio metro	»	20
Metro	»	10
Mezzo metro, doppio decimetro e decimetro (per ogni misura)	»	10
Triplometro (misura ammessa)	»	60

Pesi

Duemila chilogrammi	»	1.800
Mille chilogrammi	»	1.300
Cinquecento chilogrammi	»	1.000
Duecento chilogrammi	»	500
Cento chilogrammi	»	300
Cinquanta chilogrammi	»	200
Venti chilogrammi	»	100
Dieci chilogrammi	»	60
Cinque chilogrammi	»	40
Doppio chilogrammo	»	20
Chilogrammo e mezzo chilogrammo (per ogni peso)	»	10
Dal doppio ettogrammo al grammo e multipli del carato metrico (per ogni peso)	»	5
Frazione del grammo, carato metrico e sottomultipli (per ogni peso)	»	5

Pesi per le monete

Per ciascuna delle monete in corso	»	30
--	---	----

Misure di capacità, per aridi e per liquidi, ordinarie

Cinque chilolitri	»	15.000
Doppio chilolitro	»	6.000
Chilolitro	»	3.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TABELLA B

TABELLA DEI DIRITTI DOVUTI PER LA LEGALIZZAZIONE CON-
SEGUENTE ALLA VERIFICA PRIMA DEI PESI, DELLE MISURE
E DEGLI STRUMENTI PER PESARE E PER MISURARE

Identica.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Mezzo chilolitro	L.	2.000
Doppio ettolitro	»	200
Ettolitro	»	150
Mezzo ettolitro	»	80
Doppio decalitro	»	50
Decalitro	»	40
Mezzo decalitro	»	20
Doppio litro	»	10
Dal litro al mezzo centilitro (per ogni misura)	»	5
1/4 di ettolitro (misura ammessa)	»	50
1/4 di litro (misura ammessa)	»	5

Bilance semplici e composte

Se di portata di 50 chilogrammi o più	»	400
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusi	»	200
Se di portata minore di 10 chilogrammi sino a 5 chilogrammi inclusi	»	150
Se di portata minore di 5 chilogrammi	»	100

Stadere semplici, a doppia portata, a rapporto o composte

Se di portata superiore a 1.000 chilogrammi	»	1.500
Se di portata di 1.000 chilogrammi	»	1.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 500 chilogrammi inclusi	»	500
Se di portata minore di 500 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusi	»	250
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 100 chilogrammi inclusi	»	150
Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusi	»	100
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusi	»	80
Se di portata minore di 20 chilogrammi	»	60

Stadere o Bilance a piattaforma

Se di portata di 100 tonnellate o più	»	35.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate incluse	»	15.000
Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 10 tonnellate incluse	»	9.000
Se di portata minore di 10 tonnellate fino a 4 tonnellate incluse	»	4.000
Se di portata minore di 4 tonnellate fino a 2 tonnellate incluse	»	2.000
Se di portata minore di 2 tonnellate fino a 1 tonnellata inclusa	»	1.000
Se di portata minore di 1 tonnellata fino a mezza tonnellata inclusa	»	600
Se di portata minore di 1/2 tonnellata	»	400

Strumenti automatici e semi automatici per pesare

Se di portata di 100 tonnellate o più	»	40.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate incluse	»	25.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identica.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 5 tonnellate incluse	L.	15.000
Se di portata minore di 5 tonnellate fino a 1 tonnellata inclusa	»	6.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusi	»	3.000
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusi	»	2.000
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusi	»	1.500
Se di portata minore di 20 chilogrammi	»	1.000

Per gli strumenti automatici e semi automatici per pesare a nastro trasportatore della merce, i suddetti diritti sono commisurati alla portata oraria degli strumenti medesimi, considerata come portata massima.

Strumenti per pesare automatici a funzionamento continuo ed a carico costante

Se di portata di 2.000 chilogrammi o più	L.	20.000
Se di portata minore di 2.000 chilogrammi fino a 1.000 chilogrammi inclusi	»	10.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusi	»	8.000
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 100 chilogrammi inclusi	»	6.000
Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusi	»	5.000
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusi	»	3.000
Se di portata minore di 20 chilogrammi fino a 5 chilogrammi inclusi	»	2.000
Se di portata minore di 5 chilogrammi	»	1.500

Apparecchi per misurare liquidi

Pompe automisuratrici di carburanti e misuratori volumetrici	»	2.000
Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità di 5 litri o più	»	1.000
Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità inferiore a 5 litri	»	400
Apparecchi speciali non automatici, per misurare liquidi	»	200

Apparecchi automatici e semiautomatici per misurare liquidi, a capacità costante ed a funzionamento continuo » 10.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identica.

(Segue: Testo proposto dal Governo).

TABELLA C

TABELLA DEI DIRITTI DOVUTI PER LA LEGALIZZAZIONE DEI MISURATORI DEI GAS, DEI MISURATORI DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEI TRASFORMATORI DI MISURA, DEI MANOMETRI CAMPIONI E DEI MANOMETRI SOGGETTI A LEGALIZZAZIONE OBBLIGATORIA

Misuratori dei gas

Per misuratore che eroga, all'ora:

litri o decimetri cubi fino a	150 inclusi		L.	40
» » » oltre	150 fino a	300 inclusi	»	80
» » » »	300 »	500 »	»	100
» » » »	500 »	750 »	»	200
» » » »	750 »	1.000 »	»	250
» » » »	1.000 »	1.500 »	»	300
» » » »	1.500 »	3.000 »	»	400
» » » »	3.000 »	4.500 »	»	500
» » » »	4.500 »	6.000 »	»	600
» » » »	6.000 »	7.000 »	»	700
» » » »	7.000 »	9.000 »	»	750
» » » »	9.000 »	11.500 »	»	800
» » » »	11.500 »	15.000 »	»	1.000
» » » »	15.000 »	22.500 »	»	1.400
» » » »	22.500 »	30.000 »	»	1.500
» » » »	30.000 »	35.000 »	»	1.700
» » » »	35.000 »	45.000 »	»	2.000
» » » »	45.000 »	56.000 »	»	2.500
» » » »	56.000 »	70.000 »	»	3.000
chilolitri o metri cubi »	70 »	84 »	»	3.500
» » » »	84 »	112 »	»	4.000
» » » »	112 »	140 »	»	4.500
» » » »	140 »	200 »	»	5.000
» » » »	200 »	400 »	»	5.500
» » » »	400 »	800 »	»	6.000
» » » »	800 »	1.200 »	»	7.000
» » » »	1.200 »	2.000 »	»	8.000
» » » »	2.000 »	4.000 »	»	9.000
» » » »	4.000 »	6.000 »	»	10.000
» » » »	6.000 »		»	12.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TABELLA C

TABELLA DEI DIRITTI DOVUTI PER LA LEGALIZZAZIONE DEI
MISURATORI DEI GAS, DEI MISURATORI DELL'ENERGIA ELET-
TRICA, DEI TRASFORMATORI DI MISURA, DEI MANOMETRI
CAMPIONI E DEI MANOMETRI SOGGETTI A LEGALIZZAZIONE
OBBLIGATORIA

Identica.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Misuratori di energia elettrica

- | | | |
|---|----|-----|
| a) per ogni misuratore per corrente alternata monofase con potenza di targa fino a 1 kVA | L. | 300 |
| Supplemento di diritto per ogni kVA o frazione in più | » | 100 |
| b) per ogni misuratore trifase con due o tre equipaggi motori, i diritti di cui alla lettera a) sono aumentati rispettivamente del 50 per cento o del 100 per cento | | |
| c) per ogni misuratore speciale richiedente prove supplementari, i diritti di cui alle lettere a) e b) sono aumentati del 50 per cento | | |

Trasformatori di misura

- | | | |
|--|---|-----|
| a) per ogni trasformatore di corrente ad unico rapporto e con corrente primaria non superiore a 100 A | » | 300 |
| Supplemento di diritto per ogni 100 A o frazione in più | » | 100 |
| b) per ogni trasformatore di tensione ad unico rapporto e con tensione primaria non superiore a 1000 V | » | 500 |
| Supplemento di diritto per ogni 5.000 V o frazione in più | » | 200 |

I trasformatori di misura con rapporti multipli, per ciascuno dei quali sia richiesta la verifica, vengono considerati, agli effetti del diritto, come altrettanti trasformatori indipendenti a ciascuno dei quali si applica la tariffa di cui alle voci a) e b).

Per tutte le verificazioni eseguite sul luogo di installazione, i diritti dovuti sono triplicati.

Manometri campioni ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore e manometri ordinari per misurazioni in rapporto con terzi

Per la verifica di un manometro:

- | | | |
|--|----|-------|
| quando indica pressioni tra 0 e 25 kg per cm quadrato | L. | 500 |
| quando indica pressioni superiore a 25 kg per cm quadrato ma non maggiori di 30 kg per cm quadrato | » | 700 |
| quando indica pressioni superiori a 30 kg per cm quadrato ma non maggiori di 100 kg per cm quadrato | » | 1.000 |
| quando indica pressioni superiori a 100 kg per cm quadrato, fino ad un massimo di 200 kg per cm quadrato | » | 1.200 |

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identica.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

TABELLA D

DIRITTI DOVUTI PER LE VERIFICAZIONI FACOLTATIVE
DI CUI ALL'ART. 32 DELLA PRESENTE LEGGE*Termometri (esclusi quelli per uso medico):*

Per la determinazione di ciascuno dei punti fondamentali 0° C e 100° C . . .	L.	1.000
Per ogni osservazione compresa fra le temperature superiori a 0° C e inferiori a 100° C	»	200
Per ogni osservazione di temperature inferiori a 0° C e superiori a 100° C . .	»	500
L'importo minimo dei diritti è di	»	500

Termometri per uso medico » 300

Alcoolometri, termo-alcoolometri, densimetri e termo-densimetri:

Per ogni termo-alcoolometro o termo-densimetro	»	1.000
Per ogni alcoolometro semplice o densimetro semplice	»	700
Per la verificaione di un punto del termometro oltre i tre prescritti dal Regolamento	»	200
Per la verificaione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti dal Regolamento	»	200

Misure di lunghezza aventi carattere di precisione:

Per la verificaione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro alla temperatura ambiente . . .	»	2.000
Per la verificaione dei decimetri di un metro	»	3.000
Per la verificaione dei primi 20 centimetri di un metro e per la verificaione dei cm. di un doppio decimetro	»	3.000
Per la verificaione dei primi dieci millimetri di una lunghezza	»	3.000

Pesi aventi carattere di precisione:

Per la verificaione di una serie di pesi frazionari del grammo, senza la determinazione diretta dei volumi	»	2.000
Per la verificaione di una serie di pesi tra un grammo e cento grammi, senza la determinazione dei volumi	»	2.000
Per la verificaione di una serie di pesi dal grammo al chilogrammo, senza la determinazione dei volumi	»	3.000
Per la verificaione di una serie di pesi dal grammo al miriagrammo, senza la determinazione dei volumi	»	5.000
Per la verificaione di un chilogrammo campione, con la determinazione del volume	»	5.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TABELLA *D*

DIRITTI DOVUTI PER LE VERIFICAZIONI FACOLTATIVE
DI CUI ALL'ART. 32 DELLA PRESENTE LEGGE

Identica.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità, siano esse espresse in chilogrammi per centimetro quadrato, in atmosfere o in metri acqua:

Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cm. quadrato	L.	500
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cm. quadrato ma non maggiore di 30 kg. per cm. quadrato	»	700
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 30 kg. per cm. quadrato ma non maggiore di 100 kg. per cm. quadrato	»	1.000
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cm. quadrato ma non maggiore di 500 kg. per cm. quadrato	»	1.500
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 500 kg. per cm. quadrato	»	2.000

Tariffa ad ore di lavoro:

In ragione di L. 500 l'ora, per le verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, riguardanti lunghezze, volumi e masse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identica.

(Segue: Testo proposto dal Governo).

TABELLA I

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA (RUOLO TECNICO)

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
670	Direttore superiore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi	1
670	Ispettore Generale Centrale	1
500	Direttori Capi di Circolo di Ispezione metrica	6
402	Direttori	8
325 271	Direttori aggiunti e Vice Direttori aggiunti	14
		<hr/> 30 <hr/> <hr/>

TABELLA II

PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO (RUOLO TECNICO)

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
500	Ispettori Capi	10
402	Ispettori principali	25
325	Primi Ispettori	50
271	Ispettori	70
229 202	Ispettori aggiunti e Vice Ispettori	85
		<hr/> 240 <hr/> <hr/>

TABELLA III

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
271	Archivista capo	11
229	Primo archivista	22
202	Archivista	37
180	Applicato e	60
157	Applicato aggiunto	
		<hr/> 130 <hr/> <hr/>

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

TABELLA I

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA (RUOLO TECNICO)

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
<i>Identica.</i>		

TABELLA II

PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO (RUOLO TECNICO)

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
<i>Identica.</i>		

TABELLA III

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
<i>Identica.</i>		

(Segue: Testo proposto dal Governo).

TABELLA IV

PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
173	Commesso	7
159	Usciere capo	43
151	Bollatore usciere	90
		<u>140</u>

TABELLA V

PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
173	Capo agente tecnico	2
159	Agente tecnico	18
		<u>20</u>

TABELLA VI

OPERAI

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
193	Capo operaio	1
167	Meccanico specializzato	5
	Bilanciaio specializzato	1
	Pantografista specializzato	1
	Falegname specializzato	1
152	Operaio comune	1
		<u>10</u>

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TABELLA IV

PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
<i>Identica.</i>		

TABELLA V

PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
<i>Identica.</i>		

TABELLA VI

OPERAI

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
<i>Identica.</i>		

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

TABELLA VII

RUOLO AD ESAURIMENTO

<u>Coefficiente</u>	<u>Qualifica</u>	<u>N. dei posti</u>
500	Direttore Capo dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi	1
500	Direttore Capo Centrale del Servizio ispettivo metrico .	1
500	Direttore Capo di Circolo di Ispezione metrica	4
402	Direttore	10
325	Direttore aggiunto	2
		<hr/>
		18
		<hr/> <hr/>

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

TABELLA VII

RUOLO AD ESAURIMENTO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
500	Direttore Capo dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi (1)	1
500	Direttore Capo Centrale del Servizio ispettivo metrico	1
500	Direttore Capo di Circolo di Ispezione metrica	4
402	Direttore	10
325	Direttore aggiunto	2
		<hr/>
		18
		<hr/> <hr/>

(1) Trascorso un biennio dalla data di inquadramento nel ruolo ad esaurimento, il Direttore Capo dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi consegue, a tutti gli effetti, compreso quello di quiescenza, il trattamento economico corrispondente al coefficiente 670 di cui alla Tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e allo scadere di ciascun biennio consegue, altresì, gli aumenti periodici nelle misure previste per detto coefficiente.

DISEGNO DI LEGGE N. 29

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SPEZZANO

Estensione del servizio metrico ai contatori elettrici e trasformatori di misura e istituzione di un laboratorio di misure elettriche presso l'Ufficio metrico centrale di Roma

Art. 1.

I contatori elettrici di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1104 ed i trasformatori elettrici di misura di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1105, nonchè tutti gli altri contatori elettrici usati per scopi commerciali sono soggetti alla verifica prima e periodica ed alle rispettive legalizzazioni.

Art. 2.

Presso l'Ufficio metrico centrale di Roma verrà aggregato un laboratorio di misure elettriche.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si farà fronte con i diritti metrici inerenti alle verifiche di cui sopra, diritti che saranno stabiliti con decreto ministeriale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 881D'INIZIATIVA DEI SENATORI
MONTAGNANI MARELLI ED ALTRI

Verifica quadriennale dei misuratori di gas

Art. 1.

Il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è modificato come segue:

all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma: « Anche i misuratori di gas sono soggetti a due verificazioni: la prima e la quadriennale »;

al terzo comma dell'articolo 17, dopo la parola « biennale » sono aggiunte le parole « e quadriennale »;

al primo comma dell'articolo 23 le parole « la verifica » sono sostituite con le parole « la prima verifica ».

Art. 2.

Il Governo è delegato a modificare in conformità alla presente legge il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.